

REGOLAMENTO TIROCINI

Gli organi periferici del Ministero sono autorizzati alla stipula di convenzioni relative a tirocini nell'ambito di progetti di tirocini curriculari, formativi e di orientamento, che non comportino alcuna spesa per l'ufficio ospitante

La Soprintendenza può stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado e Università per l'attivazione di tirocini e progetti di didattica dell'archeologia, delle belle arti e del paesaggio da accogliere presso le proprie sedi. Un protocollo d'Intesa (28 maggio 2015) tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha rafforzato il legame tra i due Ministeri in funzione dell'educazione al patrimonio culturale delle giovani generazioni per 'creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza'.

DEFINIZIONE DI TIROCINI, NORMATIVA DI RIFERIMENTO, CAPIENZA E MODALITÀ DI RICHIESTA PRESSO LA SOPRINTENDENZA

Definizione e rimandi normativi

Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il tirocinio è un'importante occasione formativa che per il buon esito necessita di un rapporto di reciprocità di interesse tra ente che accoglie e studente in tirocinio. Esso rientra negli obiettivi di introduzione alla formazione delle figure professionali che operano nell'ambito della tutela, sui temi della salvaguardia, tutela, conservazione e di conoscenza ed educazione al patrimonio.

- Il tirocinio non si configura come <u>rapporto di lavoro</u> e non dà diritto ad <u>assunzioni</u> <u>successive</u> al periodo di tirocinio.
- Il tirocinante è tenuto al segreto d'Ufficio.
- Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro il tirocinante è <u>equiparato al lavoratore</u>, quindi verrà informato degli aspetti specifici presenti nel Piano di sicurezza della Soprintendenza, a cui dovrà attenersi.

Gli istituti di formazione (Università, soggetti promotori del tirocinio, ...), devono <u>assicurare</u> i tirocinanti contro l'infortunio sul lavoro presso <u>INAIL e presso Assicurazione</u>, per la responsabilità civile contro terzi (D.M. 25.03.1998, n. 142 art.3) per la normativa aggiornata sui tirocini si rimanda alla <u>pagina web dedicata</u>.





Tipologia di tirocini

Tirocini curriculari, rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di Ateneo ed è promosso da scuole, Università o Enti di formazione accreditati. Il tirocinio curriculare (o formativo) è volto a conseguire i crediti formativi universitari (CFU) previsti nel piano di studio, o per la stesura della tesi di laurea. Consiste in un'attività formativa pratica con la supervisione di un tutor universitario (docente) e di un tutor della Soprintendenza, e si completa con la verifica finale del profitto.

La Soprintendenza può attivare tirocini curriculari sulle aree tematiche che necessitano.

• Tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e quindi con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome: a livello nazionale sono comunque definiti degli standard minimi comuni, riferiti ad esempio agli elementi qualificanti del tirocinio, alle modalità con cui il tirocinante presta la sua attività, all'indennità minima. Tali standard sono contenuti nelle "Linee guida in materia di tirocini".

Prevede un rimborso spese forfettario.

<u>La Soprintendenza non autorizzata ad attivare tirocini extracurriculari</u> con rimborso spese, che vengono attivati con specifici bandi dagli organi centrali competenti del MIC.

La Soprintendenza per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo, è autorizzata a stipulare convenzioni relative a tirocini nell'ambito di progetti di tirocini curriculari, formativi e di orientamento, che non comportino alcuna spesa per l'ufficio ospitante.

La Soprintendenza può stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado e Università per l'attivazione di tirocini e progetti di didattica di architettura, archeologia, delle belle arti e del paesaggio da accogliere presso le proprie sedi.

Come SABAP possiamo attivare contemporaneamente fino ad un massimo <u>di 5 tirocini, pari al</u> <u>10% del numero dei dipendenti</u>, ai sensi del disposto dell'art. 1 del D.M. del Ministero del Lavoro n. 142/1998.

Si fa riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato.





Qualora la SABAP <u>abbia più articolazioni sul territorio di riferimento</u> occorre rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di <u>sicurezza sul lavoro</u> e garantire l'effettivo affiancamento del tirocinante nelle attività previste dal progetto formativo individuale, avendo a mente il criterio <u>dell'equa distribuzione dei tirocinanti in base agli spazi e alle risorse umane</u>.

<u>Procedura</u>

- 1. Le domande dei tirocinanti devono pervenire alla SABAP a mezzo PEO all' indirizzo istituzionale sabap-si@cultura.gov.it o a mezzo PEC sabap-si@pec.cultura.gov.it. Le stesse verranno prese in considerazione in ordine cronologico secondo delle esigenze che la Soprintendenza ha nel periodo in cui l'istanza è presentata.
- 2. La domanda viene inserita in un elenco in **ordine cronologico** definendo l'ambito operativo (Architettura, Archeologia, Storia dell'Arte etc..);
- 3. Il responsabile RAF Educazione e Ricerca controlla la disponibilità dei posti vacanti tra i <u>5</u> disponibili;
 - Se la disponibilità è esaurita, la SABAP provvederà a comunicarlo al richiedente con proponendo un eventuale differimento del periodo di tirocinio;
- 4. Se, invece, c'è la disponibilità nell'ambito dei 5 posti fissati, il Responsabile RAF Educazione e Ricerca verifica con il Responsabile della specifica Area se la domanda di Tirocinio è di **INTERESSE** della Soprintendenza e successivamente con il DIRIGENTE ed il Direttore Amministrativo, definisce le modalità di attivazione e le necessità logistiche.
- 5. Se la tipologia di Tirocinio **NON È DI INTERESSE** la Soprintendenza invia una comunicazione al richiedente con esito negativo specificando le motivazioni;
- 6. Se la tipologia di Tirocinio **E' DI INTERESSE** il responsabile RAF Educazione e Ricerca controlla se risulta attiva una convenzione con la struttura interessata procedendo alla richiesta di attivazione nel caso di assenza di convenzione.
- 7. la SABAP dovrà con atto ufficiale indicare il "TUTOR INTERNO" che affiancherà il tirocinante, e comunica al richiedente l'"ATTUABILITA'" del tirocinio ed il nominativo del TUTOR incaricato.

Per l'attivazione dei tirocini, una volta individuati i tirocinanti la Soprintendenza dovrà seguire le procedure richieste <u>dall'ateneo</u> e gli <u>adempimenti previsti dalla Circolare</u> DGERIC n. 33/2022.

- 8. Dopo la comunicazione al richiedente:
 - a. Al Tutor SABAP deve essere consegnata copia della convenzione attiva;
 - b. il Tutor SABAP dovrà concertare con il tirocinante e con il suo Tutor esterno modalità, tempi e attività del tirocinio;

PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-si@cultura.gov.it



- c. il Tutor SABAP dovrà elaborare insieme al tirocinante e al suo Tutor universitario il progetto formativo individuale;
- Il tutor SABAP dovrà comunicare al Responsabile RAF Educazione e Ricerca la DATA di INIZIO e FINE Tirocinio affinché possano essere verificate eventuali altre disponibilità ed al fine di effettuare i necessari inserimenti nel portale dedicato ai tirocini delle singole Università;
- 10. Gli impegni delle parti (dei tutor e del tirocinante) devono attenersi alle **specifiche delle convenzioni** sottoscritte;
- 11. Il tutor della Soprintendenza è responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo individuale vedi d-lgs 81;
- 12. La durata massima dei tirocini non può essere superiore a <u>12 mesi</u>, salvo quanto previsto dalla normativa per soggetti con disabilità (la durata massima è, in questo caso, è pari a 24 mesi).
- 13. Prima dell' inizio del tirocinio la SABAP deve concordare e prevedere il percorso formativo secondo le modalità **del** D.lgs. 81/2008 **e s.m.**. comunicando al RSPP:
 - a. Nominativo e dati personali del Tirocinante
 - b. Codice Fiscale, data nascita, luogo, etc...
 - c. Data inizio e data fine del progetto
 - d. Luogo svolgimento
 - e. Progetto integrale
 - f. Dichiarazione relativa alla formazione del tirocinante relativa al D.lgs. 81/2008;
- 14. A carico del TUTOR SABAP è la **valutazione finale** dello studente tirocinante, secondo le modalità prescritte dall'Ateneo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Gabriele Nannetti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e ss.

del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82